

Le novità previste nel decreto banche sul quale verrà voltata la fiducia

I creditori potranno consultare il registro online delle procedure

DI STEFANO LOCONTE
ED EUGENIA NOTARANGELO

Nuove regole per il registro delle procedure esecutive. È una delle novità previste dal decreto legge 59/2016, decreto banche, su cui oggi, alla camera sarà votata la fiducia per l'approvazione definitiva. Una novità, dunque, presente all'interno del decreto riguarda il fatto che i creditori potranno presto consultare il registro telematico delle procedure, ossia una banca dati che permetterà un rapido e semplice controllo delle procedure aperte a carico dei loro debitori, verificandone il loro andamento e le loro tempistiche. Infatti al fine di ottimizzare i tempi di ricerca per accedere ad informazioni utili al recupero del credito, è stato istituito il «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, procedure di insolvenza e strumenti di gestione della crisi», che sarà consultabile presso il Ministero della giustizia e accessibile dalla Banca d'Italia. Per la sua istituzione è stata autorizzata una spesa pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. L'innovativo strumento, previsto all'art. 3 del Decreto banche (dl n. 59/2016, che dovrà essere convertito in legge entro il 2 luglio), dà attuazione all'art. 24 del Reg. Ue del 20/5/2015 n. 848/2015, relativo alle procedure d'insolvenza, il quale prescrive che «gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'in-

solvenza». Specificatamente nel nuovo Registro telematico saranno pubblicate le informazioni e i documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, alle procedure di amministrazione straordinaria nonché alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni. Fanno eccezione le procedure d'esecuzione mobiliare e presso terzi. Il legislatore ha previsto una differente tipologia di accesso alle informazioni: infatti il Registro è composto da una sezione ad accesso pubblico e da una sezione ad accesso limitato. La previsione di un accesso pubblico e gratuito per gli operatori del settore, così come affermato dal Mef, è volto a «consentire ai soggetti interessati di disporre agevolmente di adeguate informazioni» al fine di velocizzare e snellire il lavoro degli operatori del settore. Ad oggi, in realtà, è già presente uno strumento simile, ossia quello previsto all'art. 492-bis c.p.c., introdotto con il ddl n. 132/2014, in forza del quale è possibile chiedere la ricerca telematica dei beni da pignorare presso le banche dati della pubblica amministrazione. Molto spesso, però, questo strumento, poiché lento e macchinoso, risulta essere poco produttivo. Il nuovo Registro infatti non potrà che esser di supporto agli strumenti già esistenti; inoltre proseguirà il percorso di telematizzazione iniziato

con determinazione dal Legislatore italiano. La sezione ad accesso limitato, invece, così come commentato dal Mef, sarà riservata alla Banca d'Italia, la quale potrà utilizzare le relative informazioni «per svolgere la sua tipica funzione di vigilanza a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati». Il Ministero della giustizia, coadiuvato dal Ministero dell'economia e della finanza e dalla Banca d'Italia, dovrà determinare con un decreto ministeriale (entro 30 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione) le modalità di realizzazione, funzionamento e monitoraggio del Registro, nonché l'ammontare dell'eventuale contribuzione finanziaria di Banca d'Italia. Il Senato, in sede di discussione sulla conversione del decreto, ha apportato alcune variazioni rispetto al testo originario e, tra queste, si rileva il passaggio da 30 a 60 giorni previsti per adottare il suddetto decreto ministeriale. Il Ministero inoltre, con il medesimo decreto, dovrà determinare le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro ed i tempi della loro conservazione. Ancora, dovrà indicare i soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione delle informazioni e dei documenti, le categorie di soggetti legittimati ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato nonché il contributo dovuto per l'accesso, il quale sarà determinato in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio.